

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Società S.I.A.M. Sicil Acque Minerali s.r.l. - via Alcide De Gasperi n. 18 Comune di Ragusa autorizzazione all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale proveniente dal pozzo "Santa Maria 3" presso lo stabilimento sito in località S.Maria Zappulla del comune di Modica (RG).

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n.6 del 18 gennaio 2013, e s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE

in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE;

VISTO il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 136 del 30 marzo 2021, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all'Ing. Mario La Rocca;

VISTA la nota prot. n. 16564 del 12 aprile 2021 con la quale è stata conferita al Dirigente del Servizio 7 la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.M. n.2789 del 26.05.1992 del Ministero della Sanità con il quale è stata riconosciuta alle acque provenienti dal pozzo “S. Maria Zappulla” la qualifica di “acque minerali naturali”;

VISTO il D.A. n.11991 del 10.08.1994 con il quale la società Frasca S.p.A. è stata autorizzata all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale proveniente dal pozzo “S. Maria Zappulla” con la denominazione “Santamaria”;

CONSIDERATO che con D.A. n. 612 del 28.04.1995 dell'Assessore per l'Industria la concessione mineraria S. Maria Zappulla è stata trasferita dalla società Frasca S.p.A. alla Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l.;

VISTO il D.A. n. 22369 del 05.06.1997 con il quale la Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l. è stata autorizzata all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale “Santa Maria” nello stabilimento sito in c/da Santa Maria Zappulla – Modica (RG), nei vari tipi e formati;

VISTO il D.A. n.23094 del 10.10.1997 con il quale la Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l. è stata autorizzata all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale denominata “Santa Maria” ottenuta dalla miscelazione in parti uguali dell'acqua proveniente dai pozzi “Santa Maria Zappulla” e dal pozzo denominato “S2”;

VISTA la nota prot. n. 169/2020 del 4 agosto 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 28515 del 5 agosto 2020 con la quale Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l., con sede legale in via A. De Gasperi 18 del comune di Ragusa e stabilimento sito in c/da S. Maria Zappulla –Modica (RG), ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale emunta dal pozzo “Santa Maria 3”, nell'ambito della concessione mineraria “S. Maria Zappulla” in territorio del comune di Modica (RG);

CONSIDERATO che con nota di questo Servizio 7, prot. n.29737 del 26 agosto 2020 è stato chiesto alla Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l. di integrare la documentazione e la relazione tecnico descrittiva, ed è stato chiesto al SIAN dell'ASP di Ragusa il parere di competenza e le relazioni tecniche e le planimetrie timbrate e firmate;

VISTA la nota di trasmissione prot 1542 del 24 settembre 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 36169 del 20 ottobre 2020, con la quale il SIAN dell'ASP di Ragusa ha consegnato le relazioni tecniche e le planimetrie timbrate e firmate;

CONSIDERATO che con nota di questo Servizio 7, prot. 41031 del 17 novembre 2020 è stato richiesto alla Società S.I.A.M. - Sicil Acque Minerali S.r.l. di aggiornare le analisi chimico fisiche e microbiologiche, di comunicare se l'acqua del pozzo in esame sarà miscelata con le acque dei pozzi "Santa Maria 1" e "S2" e di indicare la denominazione che sarà posta in etichetta, e al SIAN dell'ASP di Ragusa di accertare se sono rispettate tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dagli articoli 6 e 7 del D.L.vo 176/2011, se il nuovo pozzo rientra nell'ambito della stessa concessione mineraria, se le caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche dell'acqua sono le stesse di quelle dei pozzi "Santa Maria 1" e "S2";

VISTA la nota prot. 655 del 6 aprile 2021, con la quale il SIAN dell'ASP di Ragusa, effettuati i sopralluoghi, ha comunicato che sono rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lvo 176/2011, ha inviato i rapporti di prova delle analisi effettuate dal LSP dell'ASP di Siracusa in uno alle le informazioni richieste e, relativamente alle modifiche apportate alla struttura impiantistica, ha comunicato che le stesse sono di carattere sostanziale, così come rappresentate nelle piante planimetriche, e sono migliorative ed adeguate, dal punto di vista igienico sanitario, nel rispetto delle vigenti norme;

VISTA la nota del SIAN dell'ASP di Ragusa prot. 617 del 13 aprile 2021, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.17550 del 14 aprile 2021, con la quale è stata trasmessa la nota prot. 066/2021 del 26 marzo 2021 della Società S.I.A.M. - Sicil Acque Minerali S.r.l. con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti ed i rapporti di prova degli esami di laboratorio, effettuati per i parametri chimico-fisici, microbiologici e per la radioattività, trasmessi dall'Università di Catania in data 21 gennaio 2021;

CONSIDERATO che i risultati dei campionamenti, confermati anche dall'ASP di Ragusa, effettuati nella falda d'acqua denominata "S. Maria 3", intercettata nell'ambito della medesima concessione mineraria già autorizzata, hanno evidenziato il possesso, per quanto riguarda i caratteri di radioattività, fisico-chimici e microbiologici assimilabili, per gli stessi caratteri, a quelli dei pozzi "Santa Maria 1" e "S2";

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale emunta dal pozzo "Santa Maria 3" che verrà miscelata con le acque dei pozzi "Santa Maria 1" e "S2" e commercializzata con la denominazione "Santa Maria";

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, la Società S.I.A.M. - Sicil Acque Minerali S.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi 18 del comune di Ragusa e stabilimento sito in c/da S. Maria Zappulla -Modica (RG) è autorizzata all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale emunta dal pozzo "Santa Maria 3", che si trova nell'ambito della medesima concessione mineraria "S. Maria Zappulla" in territorio del comune di Modica (RG).

L'acqua minerale emunta dal pozzo "Santa Maria 3" verrà miscelata con le acque dei pozzi "Santa Maria 1" e "S2", possedendone gli stessi caratteri, e commercializzata con la denominazione "Santa Maria".

Articolo 2

Il mantenimento del provvedimento in argomento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla Società SI.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto verrà inviato al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.P. di Ragusa per la notifica alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 03/05/2021

Il Dirigente del Servizio
(D.ssa Daniela Nifosi)

DANIELA
NIFOSI'

Firmato digitalmente da
DANIELA NIFOSI'
Data: 2021.05.03 13:02:21
+02'00'